



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 57

riunita con l'intervento dei Signori: *

<input type="checkbox"/>	GIORGIONE	ANNA MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	CORIGLIANO CAMPOLITI	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	CACACE	PIERO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 17842/12
depositato il 23/10/2012

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK3036400416 IRAP 2007
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dal ricorrente:

CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO IN LIQUIDAZIONE
VIA ANNOVAZZI SNC TORRE EUROPA 00053 CIVITAVECCHIA RM

difeso da:

DOTT. CRISTIANO SFORZINI E AVV. P. SPATARO
L.GO ANTONELLI 2 00145 ROMA RM

SEZIONE

N° 57

REG.GENERALE

N° 17842/12

UDIENZA DEL

23/06/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

9402/57/16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/04/16

Il Segretario

[Signature]

R.G.R. 17842/12

Il **CONSORZIO ACQUEDOTTO MEDIO TIRRENO in liquid.** con atto depositato il 23.10.2012 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TK3036400416 di cui in epigrafe, notificato il 12.3.2012, con cui gli erano accertati per l'anno 2007 una maggiore IRES di €. 164.180,00 e IRAP di €. 26.119,00, oltre sanzione ed interessi. -----

L'accertamento faceva seguito al P.V. della G.d.F. ed, evidenziando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva determinato un maggior reddito d'impresa per €. 497.514,00 e non riconosceva tutti i costi sostenuti, ma il 60%, in via forfetaria, dei ricavi conseguiti. -----

Benché il Consorzio avesse presentato istanza di accertamento con adesione e prodotto varia documentazione, non era seguita alcuna proposta da parte dell'Ufficio. -----

Esponeva di non essere soggetto all'IRES in virtù del disposto dell'art. 74 DPR 917/86 e, dopo una digressione sull'esegesi della normativa, si soffermava sulla ripartizione tra i consorzi e le aziende speciali, gli uni appartenenti alla categoria delle forme associative e le altre come gestione dei servizi di rilevanza economica e imprenditoriale. In particolare, lo scopo del Consorzio ricorrente, costituito con decreto Min. Interno 5.6.1963 tra i Comuni di Civitavecchia, Tarquinia e Santa Marinella, era l'esercizio e la manutenzione dell'acquedotto e le relative

li

opere di presa, ma non la fornitura di acqua agli utenti. Infatti, tutte le spese di esercizio erano ripartite tra i Comuni consorziati, che versavano annualmente una quota della somma complessiva fissata dal Consiglio Direttivo. Non si poteva rinvenire, dunque, in capo al consorzio, alcuna attività lucrativa, giacché il risultato economico dell'attività esercitata si produceva in capo ai comuni. ---

Eccepiva, poi, che l'Ufficio era incorso in errore, non avendo considerato i costi sostenuti, quali quelli del personale. In sede di verifica la G.d.F. aveva distinto i costi sostenuti dal Consorzio tra imponibili e non ai fini IVA, e l'Ufficio, pur asserendo di condividere i rilievi dei verificatori, aveva rideterminato induttivamente il reddito, riconoscendo i costi in misura forfetaria, pari al 60% dei ricavi, disattendendo la documentazione giustificativa prodotta nel corso del procedimento di adesione e non fornendo alcuna motivazione circa il mancato riconoscimento dei costi portati in bilancio. -----

Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato e ne chiedeva la sospensione. -----

L'Ufficio deduceva per il rigetto del ricorso, evidenziando l'omessa presentazione della dichiarazione e sostenendo che, diversamente da quanto asserito da controparte per cui, trattandosi di consorzio tra enti locali, i redditi non erano assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 74 DPR 917/86, l'attività ed il codice indicato dall'Ente sarebbero

da ricondurre al disposto dell'art. 73 TUIR, che prevedeva l'assoggettamento all'IRES. Dopo un'ampia digressione sull'attività commerciale o meno nell'ambito delle ipotesi previste dall'art. 2195 C.C. o al di fuori ricorrendo i requisiti della professionalità, sistematicità e abitualità, operava una rilevante distinzione tra il carattere commerciale connaturato all'attività o in altre laddove esso era connesso all'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale. -----

Quanto ai costi, ne era consentita la deducibilità nell'esercizio di competenza, ove analiticamente documentati e vi fosse certezza dell'esistenza o determinabilità; al contrario erano deducibili nell'esercizio in cui tale certezza si fosse verificata. -----

All'odierna udienza pubblica la Commissione, letti ed esaminati gli atti, sentito il rappresentante del ricorrente, tratteneva la controversia in decisione. -----

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. -----
Punto nodale della questione è l'esatta individuazione della natura del Consorzio e della sua attività, perché dall'applicazione di norme diverse, richiamate dalle parti, consegue la disciplina dell'assoggettamento o meno all'imposta. Soccorrono, infatti, l'art. 74 TUIR che in tema di IRES esclude l'assoggettamento all'imposta da parte di alcuni soggetti tra cui indica espressamente "i Consorzi tra

les

enti locali", e l'art. 73 TUIR che, invece, annovera gli enti pubblici e privati diversi dalle società tra coloro che sono tenuti all'imposta. -----

Preliminare alla soluzione delle due tesi antitetiche, pur considerando la dettagliata analisi delle attività previste dall'art. 2195 C.C. o ad esse non riconducibili e della qualificazione commerciale e organizzazione imprenditoriale, è l'esame della natura del consorzio ricorrente. -----

Esso, come dedotto in ricorso e rilevato dai verificatori (v. PV, pag. 4), è stato costituito con decreto Min. Interno 5.6.1963 tra i Comuni di Tarquinia, Civitavecchia e S. Marinella per "la gestione e manutenzione dell'acquedotto" e, sostanzialmente, per soddisfare la necessità di alimentazione idrica. Dalla disamina dello statuto si evince che le spese di esercizio, manutenzione e amministrazione sono ripartite tra i comuni interessati in proporzione alla rispettiva quantità di approvvigionamento idrico con iscrizione nei rispettivi bilanci (v. artt. 4-5) e che il consorzio costituisce un "Ente Morale Autonomo" (v. art. 10). -----

A prescindere l'indicazione del codice di attività, è comprovato che il consorzio ricorrente sia stato costituito tra enti locali e, dunque, ricorre la fattispecie di cui all'art. 74 TUIR con il non assoggettamento all'IRES. -----

li

Peraltro, non vi è prova che l'attività del consorzio si concretasse nella fornitura diretta dell'acqua ai singoli utenti, cittadini dei comuni consorziati. -----


In considerazione di quanto sopra ed assorbiti gli altri motivi, il ricorso è accolto; la particolarità e complessità della questione giustificano la compensazione delle spese.

P. Q. M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. -----

Così deciso in Roma il 23.6.2015

Il Relatore



Il Presidente

